

15617/13



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 22/01/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI

Dott. ALDO FIALE

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. LUCA RAMACCI

- Presidente - SENTENZA  
N. 162/2013

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 24586/2012

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MASSA ATHOS N. IL 20/10/1977

avverso la sentenza n. 643/2009 TRIBUNALE di MONDOVI', del  
03/10/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Santa Spina*  
che ha concluso per

*l'ammittibilità del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## **RITENUTO IN FATTO**

1- Il Tribunale di Mondovì con la sentenza 3.10.2011 ha dichiarato - per quanto ancora interessa - Massa Athos colpevole del reato di trasporto abusivo di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a del d.lgs. 3.4.2006 n. 152) e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 5.000 di ammenda.

Secondo il giudice di merito, il mezzo su cui viaggiava l'imputato era carico di rottami ferrosi, come emerso dalle dichiarazioni dei Carabinieri che procedettero al controllo del veicolo e la quantità e qualità degli oggetti induce a ritenere che la condotta di raccolta trasporto sia espressione di una vera e propria attività imprenditoriale quanto meno del proprietario del mezzo.

2. La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Torino che, qualificando l'atto come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.

Il Massa lamenta con un primo motivo la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla natura di rifiuti osservando che nessun elemento portava ad escludere che si trattasse di oggetti da riutilizzare. Denuncia altresì la mancanza di prova sulla natura imprenditoriale e non occasionale del trasporto e ancora sull'individuazione dell'autore della raccolta e del trasporto, non essendo sufficiente, a suo dire, la mera intestazione del veicolo. Ancora, contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Con un secondo motivo contesta il trattamento sanzionatorio dolendosi della mancata applicazione della riduzione massima per le attenuanti generiche e della mancata applicazione del minimo edittale della pena. Ancora, censura la decisione in quanto priva dell'indicazione della pena base sulla quale è stata operata la riduzione per le generiche; osserva infine che non è stato spiegato perché il giudice abbia ritenuto di applicare il doppio del minimo ovvero circa quattro volte la pena inflitta col decreto penale opposto.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda e come tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp) va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp). Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Mondovì proposta dal difensore dell'imputato, correttamente è stata inoltrata a questa Corte.

1. Il ricorso è manifestamente infondato in ordine alla motivazione sulla natura dei materiali, sulla attività imprenditoriale o occasionale del trasporto e in definitiva sulla sussistenza del reato.

Rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

E' stato accertato in fatto (cfr. sentenza impugnata) che al momento del controllo da parte dei Carabinieri di Saliceto il Massa stava trasportando su un autocarro a lui intestato circa tre quintali di materiale ferroso di vario genere (ferro arrugginito, stufe, caldaie vecchie, oggetti di

svariata tipologia). E' stato altresì accertato che trattavasi di materiale alla rinfusa, arrugginito, dimesso e quindi classificabile come rifiuto.

Tale accertamento, congruamente motivato e privo di salti logici, non è qui sindacabile.

Ebbene, come già chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21655 del 13/04/2010 Cc. dep. 08/06/2010 Rv. 247605) tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

L'attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. d) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale.

La deduzione della difesa - secondo la quale non vi è prova che il trasporto fosse espressione di attività imprenditoriale - è del tutto irrilevante in diritto: se anche si fosse trattato di un trasferta occasionale eseguita da un privato, infatti, l'autore non era esonerato dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo, perché il reato in esame si configura come istantaneo - e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato (cfr. sentenza n. 21655 /2010 cit.).

L'elemento psicologico è stato accertato dal Tribunale sulla base del quadro istruttorio, e ravvisato nella precisa volontà di rappresentare e tenere la descritta condotta, sicché anche su tale punto la decisione è insindacabile, non ravvisandosi elementi di illogicità.

2. Manifestamente infondata è anche la censura in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cass. Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. dep. 26/10/2004 Rv. 230278 Sez. 4, Sentenza n. 4858 del 04/12/2003 Ud. dep.06/02/2004 Rv. 229376; Sez. 6, Sentenza n. 31762 del 09/06/2003 Ud. dep.28/07/2003 Rv. 226283).

Nel caso di specie, il Tribunale non è venuto meno a tale obbligo motivazionale, perché la pena pecuniaria applicata (€ 5.000 di ammenda) è di gran lunga inferiore alla media (l'art. 256 lett. a del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 prevede infatti l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro): di conseguenza, il richiamo alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cp e genericamente gli elementi di cui all'art. 133 cp appare senz'altro sufficiente.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22.1.2013.

Il Cons. est.



Il Presidente

